

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- per l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c. il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea e permanente in apposite strutture;
- la Legge regionale n. 59 del 20.10.09 “Norme per la tutela degli animali” prevede, ai sensi dell'art. 31, che le suddette attività possano essere affidate ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;
- il Comune di Livorno ha realizzato il Canile Municipale sito in Via Pian di Rota e rappresentato al Catasto Fabbricati dal Foglio di Mappa 13, particella 360, subalterno 601, della superficie di 14890 mq (di cui 479 mq di aree coperte e 14511 di aree a verde).

Dato atto che:

- il comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito xxxxxxxxxxxxxxxx in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”,

per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, con determinazione nr. ____ del _____ è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio come meglio descritto negli articoli seguenti della presente convenzione;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali quelli basati su _____;

- l'Associazione è iscritta nel registro regionale delle Associazioni di cui alla LRT n. 28/93 sul volontariato e nelle more dell'operatività del registro Unico del Terzo Settore;

Tutto quanto richiamato e premesso,

Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa i servizi di assistenza diurna, somministrazione pasti, cura, pulizia, custodia, controllo e vigilanza dei cani ricoverati presso il canile comunale al fine di assicurare le attività alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono.

ART. 2 – ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI

La custodia e il mantenimento quotidiano dei cani accolti deve avvenire secondo regole di buona condotta e diligente cura, al fine di garantire il benessere degli animali custoditi, assicurando la pratica di quotidiani esercizi di sgambatura e gli ordinari trattamenti di igiene (pulizia e toelettatura) nonché di pulizia degli ambienti e delle ciotole di acqua e cibo.

L'Associazione dovrà collaborare con gli uffici comunali e con il medico veterinario alla tenuta del registro di carico e scarico (informatico e/o cartaceo) degli animali ammessi nel canile, di cui all'art.32 della l.r.T. n.59/2009, che consenta in ogni momento di conoscere il numero di animali presenti all'interno della struttura e la loro distribuzione all'interno dei box/reparti, nonché per ciascun animale ospitato, la sua provenienza e gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto. Il medico veterinario, con l'ausilio dell'Ufficio Comunale Tutela Animale, provvederà a redigere le schede del registro con l'eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date; per i cani abbandonati, l'Ufficio Comunale Tutela Animale provvederà ad effettuare la comunicazione al veterinario USL e a tenerli nel canile sanitario per il tempo necessario per i trattamenti sanitari, per il periodo di osservazione di 60 gg. prescritto dall'art.31, comma 2, della l.r.T. n. 59/2009.

L'Associazione garantisce lo svolgimento dell'attività in modo continuativo con il seguente orario di apertura della struttura nei giorni feriali e festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo invernale;

- dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nel periodo estivo.

L'orario per le visite al pubblico corrisponde con l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Comunale Tutela Animali; la visita del canile viene effettuata in compagnia di personale comunale o dell'associazione di volontariato debitamente formati.

Le visite saranno registrate a scopo statistico nel diario delle presenze. L'associazione si impegna a vigilare durante l'afflusso dei visitatori in modo da scongiurare incidenti. Tali orari dovranno essere esposti in modo ben visibile con apposita cartellonistica all'ingresso della struttura e sul sito istituzionale del comune. L'Associazione è responsabile di eventuali accessi di soggetti terzi in assenza di personale comunale.

L'Associazione si impegna a:

a) provvedere alla pulizia giornaliera dei box, da effettuarsi, di norma, entro la mattina, e alla loro disinfezione/disinfestazione secondo cadenze programmate, in ragione anche dei periodi stagionali e con l'uso dei prodotti e dispositivi forniti dall'Ufficio Comunale Tutela Animale;

b) garantire la somministrazione di cibo secondo le tabelle e le dosi indicate per ogni cane nella scheda veterinaria e somministrando il mangime fornito dall'Ufficio comunale Tutela Animale.

c) garantire la costante presenza di acqua fresca e pulita per l'abbeveramento dei cani, scongiurandone il ristagno, il congelamento nei periodi freddi ed il surriscaldamento nei periodi caldi.

d) effettuare la pratica di quotidiani esercizi di sgambatura e gioco e gli ordinari trattamenti di igiene (pulizia, toelettatura, profilassi antiparassitaria) nonché di pulizia delle ciotole di acqua e cibo.

e) collaborare con l'Ufficio tutela animali nelle operazioni volte a rintracciare i proprietari dei cani identificati al fine della riconsegna del cane;

f) successivamente alla registrazione sul registro di carico e scarico a cura del medico veterinario, alla sottoscrizione del modulo per l'addebito delle spese di cattura e custodia ed alla notifica delle sanzioni amministrative comminate a cura della Polizia Municipale, effettuare le operazioni di riconsegna degli animali all'eventuale legittimo proprietario (o detentore delegato con atto scritto) presso la struttura del canile.

Per i cani di proprietà ritirati oltre il 3° giorno di permanenza al canile, l'Ufficio Tutela Animali comunicherà i dati necessari alla Asl per effettuare la denuncia di smarrimento da trasmettere alla Polizia Municipale per la relativa sanzione;

g) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'Azienda di Livorno durante la visita dei cani custoditi presso il canile se svolti al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio Comunale Tutela Animali;

h) contribuire alla redazione da parte dell'Ufficio Comunale Tutela Animali all'apposito programma informatico, consultabile nell'area dedicata del sito del Comune, contenente la descrizione, le immagini fotografiche frequentemente aggiornate degli animali ospitati nel rifugio, le varie manifestazioni che si potranno effettuare nell'arco dell'anno per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono.

i) tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l'animale intervenuto in orario di chiusura dell'Ufficio Comunale Tutela Animali e allegando foto dei soggetti animali al momento di cicliche pesature. Tali schede dovranno essere fatte siglare successivamente dal veterinario convenzionato o da quello della Ausl a cura dell'Ufficio Comunale Tutela Animali

l) fornire ogni utile informazione all'Ufficio Comunale Tutela Animali affinché mantenga un collegamento funzionale, efficace e più rapido possibile con la Ausl al fine della microchippatura dei cani e alla contestuale iscrizione all'anagrafe canina;

m) fuori dall'orario d'ufficio dell'Ufficio Comunale Tutela Animali, garantire l'accesso agli operatori economici appaltatori per lo smaltimento delle carcasse tramite il servizio convenzionato come da legge vigente.

ART. 3 – AFFIDO DEGLI ANIMALI

L'associazione si impegna a:

a) coadiuvare l'Ufficio Comunale Tutela Animali ad individuare, tramite la rete del volontariato ed i social degli animalisti, soggetti idonei per provvedere, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 14.10.96 G.U. n. 300 del 23.12.1996, alle operazioni di affido sia temporaneo, che definitivo, dei cani in stato di adottabilità;

b) adottare misure idonee per incentivare le adozioni anche attraverso la promozione, in accordo con l'Amministrazione Comunale, di apposite campagne di adozione, con cadenza almeno semestrale, e campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono;

d) favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione;

e) effettuare controlli pre e post-affido sui cani per verificarne il benessere e le condizioni di mantenimento.

ART. 4 – PROGETTO DI ADOZIONE A DISTANZA

Possono essere dati in adozione a distanza i cani ospitati nel reparto rifugio del Canile di Livorno per i quali, nonostante l'identificazione, non sia stato possibile risalire al proprietario. L'Amministrazione fissa annualmente il corrispettivo economico che si intende applicare ai richiedenti l'adozione a distanza. I cani vengono affidati regolarmente identificati con microchip. Al momento dell'affido l'Ufficio Tutela animali in collaborazione con l'Associazione di volontariato consegna, oltre al cane, copia della scheda di affido (allegato), copia della scheda sanitaria riportante vaccini ed altri interventi sanitari eseguiti. Al fine di favorire l'adozione definitiva del cane, è consentito all'affidatario poter ospitare presso la propria abitazione, per un periodo concordato, il cane stesso. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l'adozione a distanza, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 5 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione a adottare definitivamente il cane. In relazione alla sterilizzazione degli animali affidati temporaneamente si fa riferimento al programma di limitazione delle nascite previsto dalla normativa vigente. I dati dell'affidatario e del cane vengono comunicati all'Anagrafe Canina del Comune di Livorno ed a quella di residenza dell'affidatario.

ART. 5 - PERSONALE

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare esclusivamente i propri soci volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

A tal fine, deve essere garantita la formazione specifica del personale volontario tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affidamento che deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria. Non è ammesso personale dipendente.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione deve essere regolarmente assicurato ai sensi di legge e individuabile attraverso l'esposizione di apposito tesserino di riconoscimento con foto del volontario, numero di matricola e logo dell'Associazione. L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde all'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione svolge l'attività convenzionata secondo le direttive e sotto il controllo dell'Ufficio Comunale Tutela Animali che gestisce il canile. L'Associazione deve:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- b) rispettare le norme , assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale volontario impiegato;
- c) conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per lo svolgimento del servizio, quali a titolo indicativo e non esaustivo:
 - la Legge Quadro 281/1991;
 - il Decreto ministero della sanità 14.10,1996;
 - la Legge Regione Toscana n° 59/09 e Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 38/R del 04/08/2011;
 - D.LGS 117/2017;
 - il Regolamento di Tutela degli Animali del Comune di Livorno .

Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamenti attinenti alla presente convenzione, l'associazione sarà tenuta ad osservarle. Gli indirizzi dell'Amministrazione saranno comunque vincolanti.

L'associazione è tenuta a presentare semestralmente al Comune di Livorno una relazione dettagliata sull'attività svolta oggetto della presente convenzione e, in ogni caso, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

L'Associazione si impegna a destinare le eventuali offerte di terzi pro - canile, per finanziare prioritariamente le attività previste dal presente atto e, in subordine, gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall'Associazione in collaborazione con

l'Amministrazione comunale volti a migliorare i servizi (ad esempio campagne pubblicitarie per favorire le adozioni ecc.).

L'associazione dovrà sottoscrivere unitamente al comune il Documento di valutazione dei rischi da interferenze.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Spettano al Comune:

- redazione del Documento di valutazione dei rischi e del Documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui alla legge n.81/2008;
- le manutenzioni straordinarie ed ordinarie
- le forniture energetiche ed idriche
- l'acquisto di cibo, prodotti per la pulizia , l'igiene, la disinfezione dei cani e degli ambienti, collari, guinzagli , spazzole ed ogni altro dispositivo per la cura del cane
- il servizio di allacciatura dei cani da ricoverare
- il servizio veterinario
- la custodia e la vigilanza notturna
- le funzioni amministrative di gestione e controllo

ART. 8 – CONTROLLI

Il Comune di Livorno procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

ART. 9 – PRIVACY

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy .

ART. 10 – SPESE RIMBORSABILI

Per i servizi svolti dall'Associazione di volontariato ai sensi della presente convenzione il Comune riconoscerà, a fronte delle spese sostenute, un rimborso spese massimo di 4000 euro/anno .

Verranno rimborsate solo ed esclusivamente le spese rientranti nella categoria contrassegnata dalla lettera A) allorquando le stesse risultino debitamente "documentate".

Si considerano documentate le spese comprovate da adeguati "giustificativi di spesa".

Dal giustificativo di spesa dovranno potersi dedurre le seguenti informazioni:

- tipologia di spesa per la quale si chiede il rimborso;
- entità della spesa;
- data della spesa.

A) Spese “rimborsabili” debitamente dimostrate con documentazione fiscale valida:

- costi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio;
- costi afferenti la formazione obbligatoria del personale volontario impiegato nel servizio in qualità di “operatore di canile”;
- costi per le spese sostenute direttamente dai volontari utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione;

– eventuali spese sostenute per attrezzature e strumenti di protezione individuale (D.Lgs 81/2008), che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione;

B) Sono, di converso, considerate **spese “non rimborsabili”** quelle di seguito specificate:

– rimborsi spese forfettarie;

– tutti quei costi i cui documenti giustificativi non siano intestati all’Associazione di volontariato;

– spese relative alla copertura dei costi di gestione delle attività non attinenti quanto previsto dalla presente convenzione.

Le note di addebito saranno liquidate sulla base di acconti trimestrali pari a 1000 euro , con saldo - a fine di ciascun anno oppure al termine della convenzione – previa rendicontazione dell’intero anno.

E’ fatta salva la possibilità per l’Associazione di presentare rendicontazioni trimestrali per la liquidazione dell’importo effettivo.

La rendicontazione dovrà risultare corredata dei giustificativi comprovanti le spese sostenute di cui si chiede il rimborso.

Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall’Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all’Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse.

La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio Comunale Tutela Animali.

L’ufficio in questione nell’arco temporale di giorni 30 dal ricevimento delle note di addebito e delle rendicontazioni di rimborso verificherà:

- che le spese per le quali è stata avanzata richiesta di rimborso rientrino nella categoria delle spese rimborsabili (categoria A);

- che le spese siano corredate dai giustificativi di spesa.

Il rimborso delle spese rimborsabili verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente _____.

ART. 11 RESPONSABILITÀ

L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l’Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ad oggi risulta che l’Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:

polizza rilasciata da _____ –

Agenzia di _____

_____, numero _____

in data _____

_____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione secondo quanto stabilito dal precedente art. 10.

ART. 12 – DURATA

La presente convenzione viene stipulata fino alla data del 31/12/2019 e decorre presumibilmente dalla data del 01/12/2018. Stante il carattere innovativo e sperimentale della presente convenzione, si stabilisce che alla data di scadenza, non si faccia luogo a rinnovo automatico ma sia invece espressamente prevista una fase di verifica e aggiustamento prima della sottoscrizione di nuova convenzione.

Il servizio potrà essere affidato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8) del D.Lgs 50/2016.

ART. 13 – RISOLUZIONE

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima, per provata inadempienza da parte dell'Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del contributo per la parte dell'anno precedente la diffida, con particolare riferimento a:

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Associazione di uno o più servizi affidati;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- continuata violazione degli orari concordati con l'Amministrazione e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti.

Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente all'Associazione.

L'A.C. può in ogni caso revocare la presente convenzione per eccezionali necessità di pubblico interesse.

ART. 14 – LOCALI E ATTREZZATURE

La sede dell'attività è presso il canile municipale sito in Via Pian di Rota e rappresentato al Catasto Fabbricati dal Foglio di Mappa 13, particella 360, subalterno 601.

Il domicilio dell'Associazione è presso _____ e ad esso l'A.C. indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto con lo stesso.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione, nonché per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione, ivi comprese le attività e modalità per le quali possa essere prevista la presenza di persone all'interno del canile, non facenti parte della struttura organizzativa, e che vengano, per qualsiasi ragione in contatto con gli animali presenti.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale far riferimento in caso di particolare urgenza.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico del Comune.

Per quanto non previsto nelle clausole finali della presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Il presente contratto, redatto in due originali, che le parti riconoscono conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, per accettazione, come segue:

Per il Comune Livorno

Per l'Associazione

La presente documentazione è firmata digitalmente ai sensi delle normative vigenti.